

**DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013
170/2013/R/EFR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'EVENTUALE RIFORMA O CONFERMA DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 567/2012/R/EFR,
CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI PROGETTO E DI PROGRAMMA DI MISURA A
CONSUNTIVO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ S.C. DABOVE SERVIZI S.R.L.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 aprile 2013

VISTI

- l'articolo 97 della Costituzione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: l. 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- i decreti interministeriali 20 luglio 2004, recanti “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto interministeriale 21 dicembre 2007, recante “Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili” (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06, e s.m.i. (di seguito: deliberazione 4/06);

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 567/2012/R/efr, (di seguito: deliberazione 567/2012/R/efr) e, in particolare, il punto 4.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dell’attività istruttoria e dei rapporti di valutazione predisposti dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito: Enea) ai sensi della deliberazione 4/06, visti in particolare gli esiti dell’attività istruttoria proposti dall’Enea, nonché sulla base di supplementi di istruttoria effettuati dagli uffici dell’Autorità, è risultato che:
 - in data 23 settembre 2011 (prot. Enea n. 51501 del 29 settembre 2011), la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha trasmesso all’Autorità e all’Enea la proposta di progetto e di programma di misura con codice 11T009, successivamente sostituita dalla proposta con codice 11T009_rev1, trasmessa in data 18 novembre 2011 (prot. Enea n. 66190 del 23 novembre 2011), dalla proposta con codice 11T009_rev2, trasmessa in data 29 dicembre 2011 (prot. Enea n. 1363 del 12 gennaio 2012) e dalla proposta finale con codice 11T009_rev3, trasmessa in data 29 ottobre 2012 (prot. Enea n. 56299 del 9 novembre 2012), in seguito alle successive richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell’Enea, rispettivamente in data 19 ottobre 2011 (prot. Enea n. 55810), 30 novembre 2011 (prot. Enea n. 67684) e, da ultimo, in data 27 gennaio 2012 (prot. Enea n. 4704), che hanno fissato, tra l’altro, precisi termini temporali entro cui fornire loro risposta, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01;
 - con le note di cui al precedente alinea, gli uffici dell’Enea hanno progressivamente comunicato alla società S.C. Dabove Servizi S.r.l. che le proposte, di cui al precedente alinea, non risultavano conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nelle suddette comunicazioni; in particolare, gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno, nel complesso, riguardato la necessità di: individuare con dettaglio gli interventi di risparmio energetico oggetto delle proposte indicandone le date di compimento; precisare le metodologie adottate per la determinazione dei risparmi energetici conseguiti; prevedere la misurazione delle grandezze rilevanti al fine di quantificare i risparmi energetici conseguiti mediante confronto omogeneo tra i consumi ex ante ed ex post e non mediante confronto tra le stime dei fabbisogni energetici; completare l’elenco della documentazione che si intende trasmettere e conservare;
 - con comunicazione in data 29 ottobre 2012 (prot. Enea n. 56299 del 9 novembre 2012), la società S.C. Dabove Servizi S.r.l., da ultimo, ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alle proposte precedentemente inviate (codice proposta finale 11T009_rev3) in forte ritardo rispetto ai tempi indicati con la comunicazione in data 27 gennaio 2012 e che non sono comunque risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la

proposta con codice 11T009_rev3 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida; in particolare, la società non ha descritto, con precisione, gli interventi oggetto della proposta, le caratteristiche tecniche dei subsistemi installati e le date di fine installazione, con la conseguenza che non ha reso verificabile vari aspetti di quanto indicato nella proposta, ivi compresa la categoria prevalente degli interventi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, delle Linee guida; ha previsto, nell'algoritmo di calcolo, la determinazione dei risparmi conseguiti mediante confronto tra le stime dei fabbisogni energetici e non mediante confronto omogeneo tra i consumi ex ante ed ex post; ha previsto tempistiche di presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi non congruenti con la data di presentazione della proposta stessa;

- l'Autorità, pertanto, con deliberazione 567/2012/R/efr (punto 4), ha rigettato la proposta di progetto e programma di misura presentata dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l., nell'ultima versione (avente codice 11T009_rev3);
- in data 5 marzo 2013 (prot. Autorità n. 8927 del 6 marzo 2013), la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha presentato, all'Autorità, istanza di riesame del predetto provvedimento di rigetto, lamentando, tra l'altro, una lesione degli interessi partecipativi; in particolare, la società sostiene che, con riferimento all'ultima versione della proposta presentata, non le sarebbe stato consentito un pieno esercizio dei diritti di difesa.

RITENUTO CHE:

- sebbene l'attività istruttoria del procedimento di approvazione della proposta presentata dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l. appaia caratterizzata da un ampio contraddittorio tra la società e gli uffici dell'Enea, di cui l'Autorità si è avvalsa a tal fine, sia tuttavia opportuno assicurare il pieno esercizio di difesa alla società, anche con riferimento alla fase successiva alla presentazione dell'ultima versione della richiamata proposta;
- sia, pertanto, opportuno disporre un supplemento di istruttoria, al fine di effettuare approfondimenti in ordine ai profili di criticità evidenziati nella deliberazione 567/2012/R/efr, rispetto all'ultima versione della proposta di progetto e programma di misura presentata dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l., al fine di una eventuale riforma ovvero conferma della predetta deliberazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per effettuare gli opportuni approfondimenti istruttori di cui in motivazione, al fine dell'eventuale riforma ovvero conferma della deliberazione 567/2012/R/efr;
2. di comunicare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità;

3. di fissare i termini del procedimento in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione da parte dell'impresa interessata;
4. di comunicare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Consumatori e Utenti, ai sensi dell'articolo 14, del medesimo d.P.R. 244/01;
5. di prevedere che coloro che partecipano ai procedimenti, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
6. di comunicare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati a intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società S.C. Dabove Servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via G. Washington 48;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni